

# Messaggio

numero

**6149**

data

2 dicembre 2008

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Aumento del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali (modificazione degli articoli 18, 42, 44, e 52 della Costituzione cantonale)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di aumentare il periodo di elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei Consigli comunali e dei Municipi dagli attuali quattro anni a cinque anni.

La proposta trae origine da un'iniziativa parlamentare presentata il 10 marzo 2003 nella forma elaborata dai deputati Filippo Gianoni e Fabio Regazzi con la quale, oltre all'aumento del periodo di elezione dei magistrati, è stato proposto l'aumento della durata delle cariche politiche cantonali mediante la modificazione della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost.). Su tale tema, il 25 novembre 2004, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha presentato due rapporti. Il rapporto di maggioranza invitava il Gran Consiglio a respingere la proposta mentre il rapporto di minoranza ne raccomandava l'accoglimento. Durante la discussione davanti al Gran Consiglio del 15 e 16 dicembre 2004, il deputato Fabio Regazzi ha comunicato la decisione di trasformare l'iniziativa parlamentare in mozione. Il Consiglio di Stato ha preso posizione mediante il messaggio n. 5802 del 7 giugno 2006. Il Governo ha informato di propendere per l'estensione della durata della legislatura sia a livello cantonale sia a livello comunale e ha invitato il Gran Consiglio a esprimersi sul tema. Anche in tale occasione, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha presentato, il 29 gennaio 2007, due rapporti. La maggioranza della Commissione proponeva al Parlamento di sostenere la mozione mentre la minoranza invitava a respingerla. Il 26 febbraio 2007, il Gran Consiglio, con 45 voti favorevoli, 29 voti contrari e 3 astensioni, ha accolto la mozione. Il presente messaggio dà seguito a quella decisione.

### **I. AUMENTO DEL PERIODO DI ELEZIONE PER LE CARICHE POLITICHE CANTONALI E COMUNALI**

L'articolo 52 della Costituzione cantonale stabilisce che le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato hanno luogo ogni quattro anni. L'articolo 18 capoverso 1 Cost. fissa a quattro anni anche la legislatura a livello comunale.

Occorre premettere che la discussione sul tema è recente. In precedenza, nell'ambito della revisione totale che ha portato alla Costituzione cantonale vigente, il principio della

durata della legislatura di quattro anni non è stato contestato. Infatti, il rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale spiegava che *“la durata quadriennale delle cariche e l’elezione ogni quattro anni è da tempo principio acquisito per le elezioni politiche.*

*L’elezione dei membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per il periodo di quattro anni è stata introdotta già con la Costituzione del 1830 (art. 24 e 31). Con la riforma costituzionale del 1891 (art. 2) è stata estesa ai membri dei Municipi, che precedentemente erano eletti per tre anni. Introdotta nel 1897 la facoltà di costituire i Consigli comunali, la legge ha applicato anche ai membri dei Consigli comunali la regola dell’elezione quadriennale, poi assunta dalla Costituzione con la riforma dell’8 dicembre 1946.*

*Il periodo di quattro anni è ragionevole. Concilia bene le due opposte esigenze di consentire alle autorità politiche elette di operare le scelte secondo il mandato loro affidato e di consentire al popolo, dopo un intervallo non troppo lungo, di pronunciarsi sull’opera svolta dagli eletti e di affidare nuovi mandati.*

*Il periodo quadriennale è anche in armonia, dalla riforma della Costituzione federale [...] del 1931, con la durata in carica dei Consiglieri nazionali. Con la riforma costituzionale del 1946 è stato esteso anche ai Consiglieri agli Stati.*

*La conferma si impone.”* (rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale, ad art. 53 n. 53.1).

Nel rapporto del settembre 1990 del Dipartimento dell’interno sulla procedura di consultazione relativa al progetto elaborato dalla Commissione speciale nominata dal Consiglio di Stato non risultano osservazioni sul tema. Sia nel messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, sia nel rapporto n. 4341 R del 9 giugno 1997 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici non sono riportate riflessioni sulla durata della legislatura. Il Gran Consiglio, nella seduta del 2 ottobre 1997, ha accolto senza discussioni né modificazioni il disegno di articolo che disciplina la durata della legislatura.

Di recente, con la Costituzione del 14 aprile 2003, il Canton Vaud ha esteso la durata della legislatura a cinque anni. Dai materiali parlamentari non emerge che siano state compiute riflessioni approfondite sul tema. L’Assemblea costituente ha comunque approvato l’estensione della legislatura a cinque anni con una chiara maggioranza di 113 voti favorevoli e 10 voti contrari con 4 astensioni. Il passaggio alla legislatura quinquennale è stato sostanzialmente motivato con il fatto che l’avvicinarsi delle elezioni paralizza la vita politica, attenua il coraggio e suscita interventi puramente elettorali (verbali dell’Assemblea costituente del Canton Vaud, seduta n. 38 del 21 dicembre 2001, discussione sull’articolo 96 del progetto).

Il messaggio governativo del 7 giugno 2006, i citati rapporti della Commissione speciale Costituzione e diritti politici e le discussioni avvenute il 15 e 16 dicembre 2004 e il 26 febbraio 2007 davanti al Parlamento hanno già evidenziato quali sono le argomentazioni a favore e contro la proposta formulata in questo documento.

Come nel Canton Vaud, anche nel nostro caso il motivo principale alla base della proposta consiste nella volontà di lasciare alle autorità politiche un tempo maggiore per dedicarsi con più serenità all’attività per le quali sono state elette senza lasciarsi distogliere dai problemi tipicamente connessi con la campagna elettorale. È d’altronde innegabile che, in Ticino anche solo rispetto a pochi anni or sono, quando è stata discussa la Costituzione cantonale attuale, il clima politico ha reso più difficile l’affrontare i problemi e le sfide cui deve fare fronte il Cantone.

Lo scrivente Consiglio, per non ripetere una volta ancora le medesime considerazioni sul tema, rimanda alle argomentazioni esposte nel messaggio n. 5802 del 7 giugno 2006 con

il quale il Governo ha preso posizione sulla proposta di aumento della durata delle cariche politiche e ai rapporti del 25 novembre 2004 e del 29 gennaio 2007 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici a sostegno dell'allungamento del periodo di elezione, che sono qui riassunte:

- la legislatura di cinque anni rappresenta un buon compromesso tra l'esigenza di consentire alle autorità politiche elette di esercitare i loro compiti e di impostare l'attività secondo il mandato loro affidato e quella di consentire al popolo di esprimere un giudizio sull'operato delle autorità politiche mediante il rinnovo della fiducia o l'affidamento del mandato a altre persone;
- la legislatura è fissata a cinque anni anche in due altri Cantoni, dei quali uno l'ha introdotta di recente, e in vari altri Paesi;
- l'aumento della durata del periodo di elezione può contribuire a migliorare la governabilità perché gli eletti possono dedicare maggiore tempo alle attività per le quali sono stati eletti, senza essere disturbati dal periodo della campagna elettorale;
- aumenta la possibilità di portare a termine i progetti importanti nella medesima legislatura; il passaggio da una legislatura all'altra rischia di bloccare o rallentare la trattazione dei problemi, anche a seguito della modificazione dei rapporti di forza tra i partiti e del cambiamento delle persone;
- seppur si tratti di un importo modesto, l'allungamento della legislatura contribuisce a ridurre le spese a carico del Cantone e dei Comuni per l'organizzazione delle elezioni in seguito alla diminuzione del numero degli appuntamenti elettorali.

Per completezza di informazione, riportiamo di seguito la durata della legislatura nella Confederazione e nei Cantoni per l'elezione del Parlamento e del Governo:

<b>CH</b>	Art. 145 Cost.	4 anni	(Consiglio nazionale e Consiglio federale)
<b>ZH</b>	Art. 41 Cost.	4 anni	
<b>BE</b>	Art. 72/85 Cost.	4 anni	
<b>LU</b>	§ 31 Cost.	4 anni	
<b>UR</b>	Art. 83 Cost.	4 anni	
<b>SZ</b>	§ 27/46 Cost.	4 anni	
<b>OW</b>	Art. 48 Cost.	4 anni	
<b>NW</b>	Art. 45 Cost.	4 anni	
<b>GL</b>	Art. 78 Cost.	4 anni	
<b>ZG</b>	§ 77 Cost.	4 anni	
<b>FR</b>	Art. 95/106 Cost.	5 anni	
<b>SO</b>	Art. 61 Cost.	4 anni	
<b>BS</b>	§ 73 Cost.	4 anni	
<b>BL</b>	§ 53 Cost.	4 anni	
<b>SH</b>	Art. 41 Cost.	4 anni	
<b>AR</b>	Art. 65 Cost.	4 anni	
<b>AI</b>	(Gran Consiglio) Art. 33 Cost.	4 anni	
	(Governo) Art. 20 Cost.	1 anno	
<b>SG</b>	Art. 59 Cost.	4 anni	
<b>GR</b>	Art. 23 Cost.	4 anni	
<b>AG</b>	§ 70 Cost.	4 anni	

<b>TG</b>	§ 32 Cost.	4 anni	
<b>TI</b>	Art. 52 Cost.	4 anni	
<b>VD</b>	Art. 92/113 Cost.	5 anni	(con la Costituzione del 14 aprile 2003 la durata della legislatura è stata aumentata da quattro a cinque anni)
<b>VS</b>	Art. 85 Cost.	4 anni	
<b>NE</b>	Art. 53/67 Cost.	4 anni	
<b>GE</b>	Art. 71/102 Cost.	4 anni	
<b>JU</b>	Art. 65 Cost.	4 anni	

Spetta al diritto cantonale stabilire il periodo di elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati. Poiché in Ticino la loro elezione ha luogo contemporaneamente a quella, disciplinata dal diritto federale, del Consiglio nazionale, non intendiamo portare a cinque anni il periodo di nomina dei rappresentanti ticinesi nel Consiglio degli Stati. Non è infatti opportuno scindere le due elezioni per la designazione dei rappresentanti del nostro Cantone nel Parlamento federale.

## **II. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI**

### **Articolo 18**

Con la modificazione del primo capoverso, viene aumentato a cinque anni il periodo di elezione del Municipio e del Consiglio comunale.

### **Articolo 42**

La disposizione vigente stabilisce che sono sottoposti a referendum facoltativo gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.- o a fr. 250'000.- per almeno quattro anni.

Non sarebbe indispensabile modificare questo articolo nel caso del prolungamento della legislatura. Tuttavia, poiché il riferimento alla spesa di fr. 250'000.- per quattro anni è indirettamente legato alla durata della legislatura, proponiamo di adeguare l'articolo ammettendo la possibilità di domandare il referendum facoltativo nel caso in cui vi sia una spesa di fr. 1'000'000.-- divisa nei cinque anni della legislatura, anziché nei quattro della legislatura secondo le norme vigenti. Pertanto, proponiamo di sottoporre al referendum facoltativo le spese che eccedono fr. 200'000.- per un periodo di almeno cinque anni.

### **Articolo 44**

È necessario adeguare anche la norma che fissa il periodo in cui è possibile depositare la domanda di revoca del Consiglio di Stato. Si mantiene però il principio secondo il quale la proposta di revoca non possa essere presentata nel primo e nell'ultimo anno della legislatura. Poiché la durata della legislatura è portata a cinque anni, l'articolo deve precisare che la domanda non può più essere presentata dopo che siano trascorsi quattro anni, anziché tre come finora.

La Costituzione cantonale non deve disciplinare gli aspetti di dettaglio. Tuttavia, reputiamo opportuno precisare nel commento i termini di presentazione della domanda. A questo proposito, riprendiamo le spiegazioni fornite nel messaggio n. 6075 del 21 maggio 2008 concernente l'introduzione della facoltà di domandare la revoca del municipio, con il quale il Consiglio di Stato aveva dato seguito alla decisione del 26 febbraio 2007 del Gran Consiglio di elaborare un progetto di modificazione della Costituzione cantonale e della

legislazione cantonale per introdurre la possibilità per i cittadini di domandare la revoca e il rinnovo anticipato del municipio.

Per deposito della domanda ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 44 si intende l'atto della consegna alla Cancelleria dello Stato della domanda con le sottoscrizioni degli elettori e non il momento della pubblicazione nel Foglio ufficiale dell'avvio del periodo di raccolta delle firme. A richiedere la revoca non sono infatti i proponenti, bensì l'insieme dei cittadini che firma la domanda. Essa, corredata dalle firme, deve essere depositata entro la fine del mese di marzo dell'anno prima del rinnovo ordinario del Consiglio di Stato.

### **Articolo 52**

La modificazione dell'articolo estende il periodo di elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato degli attuali quattro anni a cinque anni.

### **III. CONCLUSIONE**

Ricordiamo che, trattandosi di una modificazione della Costituzione cantonale, la proposta deve essere sottoposta anche al voto del Popolo. Nel caso di approvazione, il Consiglio di Stato presenterà gli adeguamenti della legislazione cantonale. Si tratta, in particolare, di aggiornare la legge sull'esercizio dei diritti politici, la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato e la legge organica comunale. Inoltre, dovranno essere modificate anche le disposizioni che prescrivono la presentazione di rapporti o pianificazioni quadriennali come, per esempio, la legge sulla pianificazione cantonale. Infine, si renderà opportuno portare a cinque anni anche il periodo di nomina delle commissioni nominate dal Consiglio di Stato. Per quanto riguarda i patriziati e le parrocchie, occorrerà esaminare se sia il caso di aumentare il periodo di elezione dei loro organi a cinque anni per uniformarlo con quello dei Comuni. Ciò non è comunque indispensabile. D'altronde, fino al 2005, il Consiglio parrocchiale era rinnovato ogni tre anni e questo fatto non comportava alcun problema.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 2 dicembre 2008 n. 6149 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

### **Art. 18 cpv. 1**

<sup>1</sup>I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo di cinque anni.

### **Art. 42 lett. b**

b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a  
fr. 1 000 000.- o una spesa annua superiore a  
fr. 200 000.- per almeno cinque anni;

### **Art. 44 cpv. 2**

<sup>2</sup>La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi quattro anni dall'elezione integrale.

### **Art. 52**

**Elezioni**

L'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni cinque anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

**II.**

Ottenuta l'approvazione del Popolo, la modifica della Costituzione cantonale è pubblicata nel Bollettino ufficiale dalle leggi e dagli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.